



COPIA

COMUNE DI SPECCHIA
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 31-07-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Specchia. Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano:

<i>Remigi Anna Laura</i>	<i>P</i>	<i>Branca Rocco</i>	<i>P</i>
<i>Giannuzzi Michele</i>	<i>P</i>	<i>Coluccia Riccardo</i>	<i>P</i>
<i>Scupola Adolfo Pasquale</i>	<i>P</i>	<i>Biasco Francesco</i>	<i>A</i>
<i>Scarcia Vincenzo</i>	<i>P</i>	<i>Benedicenti Serena</i>	<i>A</i>
<i>Giangreco Emanuele</i>	<i>A</i>	<i>De Vincenti Fernando</i>	<i>A</i>
<i>Placi' Nicolina</i>	<i>P</i>	<i>Filippo Nadia</i>	<i>A</i>
<i>Ricchiuto Federica Francesca</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Pierpaolo Tripaldi.

Ricchiuto Federica Francesca, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica: Ai sensi del disposto dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/200, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

Specchia, lì

Il Responsabile del Servizio
F.to BISCONTI Benvenuto

Parere di regolarità contabile: Ai sensi del disposto dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/200, per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

Specchia, lì

Il Responsabile del Servizio
F.to BISCONTI Benvenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ad e correre dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATE :

- la deliberazione ARERA n. 443/2019 che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:
- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

- la deliberazione n. 57/2020/rif;
- la deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 138/2021/R/rif;

RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione n.52/2020/rifdel03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;

PRESO ATTO che l’*“Ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che in Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d’Ambito;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

- ai sensi dell'art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma *“la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del

contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2023, è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Specchia e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2);

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023;

VISTI E RICHIAMATI i contenuti riportati nelle premesse della Determinazione Direttoriale di AGER n. 166 del 06/05/2022, con la quale è stato approvato e validato il Piano Economico – Finanziario (PEF), allegato alla presente che si intendono qui integralmente riportati e trascritti;

VISTA la Relazione di validazione del PEF 2022-2025 prodotta da AGER e allegata alla predetta D.D. n. 166 del 06/05/2022, nella quale, relativamente all’anno 2023, risulta un totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al co. 1.4 della det. N. 2/DRIF/2021 di € 774.907,00;

VISTA , quindi, la Delibera C.C. n. 6 del 30/05/2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l’anno 2022;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

PRESO ATTO che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... *sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...*” e dall’altro altresì che “... *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile*

ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

RICHIAMATE

- le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

DATO ATTO che la somma indicata, pari complessivamente ad € 774.907,00, al netto della TEFA di competenza provinciale, costituisce l’entrata che il Comune di Specchia deve incassare attraverso la TARI per l’anno 2023 per coprire l’intera gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che sulla base della validazione del PEF 2022-2025 sono state elaborate le relative Tariffe TARI 2023, articolate per utenze domestiche e non domestiche e comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2023, di cui all’Allegato A-Piano finanziario 2023) parte sostanziale ed integrante del presente deliberato;

RITENUTO opportuno, in deroga a quanto previsto all’art. 23 del vigente Regolamento TARI per l’anno 2023, modificare le modalità di determinazione dell’importo delle singole rate dovute per il tributo TARI 2023 e le relative scadenze;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, il Regolamento Comunale sulle entrate e lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri.....

Con n. ...(.....) voti favorevoli e n. (.....) contrari (.....), resi per alzata di mano:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 così come validato con Determinazione Direttoriale AGER n. 166 del 06/05/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e di quanto previsto nel MTR-2 di ARERA e con deliberazione C.C. n. 6 del 30/05/2022;

di quantificare in Euro 774.907,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 al netto della TEFA di competenza provinciale, tenuto conto che l'importo di Euro 4.048,00 per servizi al di fuori del perimetro di regolazione del MTR-2 resta a carico delle risorse ordinarie di bilancio dell'ente;

di approvare, per l'anno 2023, il piano tariffario TARI relativo alle utenze domestiche e utenze non domestiche, come da prospetto Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;

di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di stabilire che, per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto all'art. 23 del vigente Regolamento TARI, l'importo di ogni rata, pari ad un terzo del totale, è calcolata con le tariffe dell'anno corrente, e secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata, entro il 30 settembre;
- 2° rata entro il 31 ottobre;
- 3° rata entro il 15 dicembre;

di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che registra n. 8 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Ricchiuto Federica Francesca

Il Segretario Comunale
F.to Tripaldi Pierpaolo

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 12-09-2023 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
Num. Registro di Pubblicazione 894

Specchia, lì 12-09-2023

Il Segretario Generale
F.to Tripaldi Pierpaolo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. _____
del _____

- Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).
-

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Specchia, lì 12-09-2023

Il Segretario Generale
F.to Tripaldi Pierpaolo

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Specchia, lì 12-09-2023

Il Segretario Generale
Tripaldi Pierpaolo